



PORZIO MARCELLO e CASA RAFFAELLA elett.te dom.to, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE FERRARO, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVENUTI

Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale .

Conclusioni : come da comparse

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7.10.2005, TOMMASO, conveniva, innanzi all'intestato Tribunale, CASO Raffaella e PORZIO Marcello, rispettivamente proprietaria e conducente dell'auto VW POLO tg. AA235BX, nonché la MILANO Assicurazioni, per ottenere, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti, il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il giorno 9.7.2002 in Vico Equense. Deduceva l'attore nelle predette condizioni di tempo e di luogo, alle ore 1:30, viaggiava sul veicolo della CASO condotto dal PORZIO, quale terzo trasportato, indossando le cinture di sicurezza, aveva riportato rilevanti danni alla fronte a seguito di una azzardata manovra di sorpasso, che provocava lo sbandamento dell'auto ed il suo successivo capovolgimento, dopo la collisione con altra vettura che tentava di evitare l'urto non riuscendovi incolpevolmente, e che vano era risultato il tentativo di ottenere bonariamente il ristoro dei danni subiti .

Si costituiva la MILANO Assicurazioni che eccepito l'incompetenza per territorio, nonché i convenuti che eccepivano l'infondatezza della domanda vertendosi in tema di trasporto a titolo di cortesia, nell'an e nel quantum.

Con sentenza non definitiva dell'8.5.07 n. 4793, che è qui da intendersi integralmente riportata e trascritta nonché pienamente condivisibile, veniva rigettata l'incompetenza per territorio.

Con ordinanza successiva veniva rigettata l'istanza di un acconto sul risarcimento.

Escussi i testi indotti dall'attore, espletato l'interrogatorio formale del convenuto che non si presentava, conferito al c.t.u. il compito di accertare l'esistenza di esiti di carattere permanente residuati all'attore in conseguenza





del sinistro, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica .

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata entro i limiti segnati dalle considerazioni che seguono . La domanda è proponibile e nessun dubbio sussiste circa la legittimazione delle parti in causa.

Ciò posto, ve subito evidenziato che l'attività istruttoria ha confermato i dati di fatto posti a fondamento dell'azione .

In particolare, dal verbale redatto dai CC di Vico Equense i quali, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, cristallizzavano la dinamica dell'urto e la posizione statica dei veicoli, ricostruendo l'evento nel senso che l'auto su cui l'attore era trasportato , in piena galleria di Seiano, effettuava una manovra di sorpasso di altro veicolo ignoto e, nel rientrare nella propria corsia, perdeva il controllo del mezzo che iniziava a sbandare ed a effettuare una serie di capovolgimenti sino ad andare a collidere contro una mercedes che nulla poteva fare per evitare l'urto. In particolare, si evince dal rapporto della PG in atti che l'auto di proprietà e condotta dai convenuti viaggiava ad elevata velocità nonostante l'ora tarda ed effettuava una manovra di sorpasso nonostante la doppia striscia continua, all'interno della galleria, iniziando così a sbandare ed invadendo l'opposta corsia di marcia, senza che l'autovettura Mercedes , che proveniva dal senso di marcia opposto, potesse far nulla per impedire la collisione. Anche i testi escussi hanno confermato le circostanze predette.

Alla luce di tali elementi può ritenersi acclarato che l'attore era a bordo dell'autovettura condotta da PORZIO quando questa si ribaltò ed andò a collidere con altra vettura.

Passando alla responsabilità risarcitoria va, quindi, affrontata la questione relativa all'applicabilità al caso in esame della disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c. .

Com'è noto quest'ultima prevede, al suo primo comma, che il conducente di un veicolo senza guide di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre, al terzo comma, stabilisce che il





proprietario del veicolo ... è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà .

Ciò posto per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 non operasse nei confronti del soggetto trasportato sulla base delle seguenti considerazioni : il trasportato , a differenza del terzo danneggiato, avrebbe la possibilità di apprezzare preventivamente il rischio di danni che possano derivargli dalla colposa condotta del conducente, le cui capacità, la cui ponderatezza e la cui attitudine alla guida egli sarebbe in grado di valutare, così accettando l'alea di una condotta non conforme alle regole;

sull'esigenza di tutelare più incisivamente coloro che, non viaggiando sul veicolo, trovano maggiore difficoltà nel provare la colpa del conducente e nel conseguire il dovuto risarcimento; sulla ravvisata iniquità di una presunzione di colpa a carico di chi abbia usato una "cortesia" (e si sia dunque determinato al trasporto per amicizia o liberalità) a persona che, essendo trasportata, dei comodi della circolazione inoltre si avvale.

Tale orientamento è stato ribaltato dalla la Suprema Corte, che a partire dall'anno 1998, ha sancito il seguente principio di diritto "In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito); in particolare, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod.civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le ultime Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005) .

Il nuovo orientamento parte , innanzitutto, dalla constatazione della profonda diversità tra l'attuale contesto socio-economico e quello esistente al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, tenuto conto che oggi, a differenza di allora , la circolazione stradale si caratterizza per la presenza di milioni di veicoli sulle strade circostanza che legittima una rivalutazione delle critiche mosse all'impostazione tradizionale . In particolare, l' applicazione in subiecta materia della teoria dell'assunzione del rischio non può tralasciare la considerazione che la richiesta del passaggio è tutt'altro che indice della volontà di andare incontro ad un evento dannoso" (o addirittura alla morte), non prevedibile secondo criteri di normalità, del tutto eterodosso rispetto agli intenti del trasportato e costituente invece accadimento affatto straordinario, tranne quando la circolazione presenti particolari caratteristiche di





pericolosità per l'abnormità della situazione conosciuta dal trasportato, ovvero quando questi sia consapevole della spericolatezza o dell'imperizia del conducente cui si affida.

In sostanza, la mera consapevolezza che un evento dannoso possa astrattamente verificarsi non lo rende per questo in concreto prevedibile e comunque non incide sul diritto del danneggiato (creditore) di ottenere il risarcimento, non potendosi assimilare la mera accettazione del passaggio alla condotta considerata dall'art. 1227 c.c..

A serrate critiche era stata sottoposta anche l'opinione che il trasportato potrebbe dimostrare la colpa del conducente più agevolmente di chi si trovi all'esterno del mezzo, essendosi incisivamente osservato che:

- la probabilità di potersi avvalere della prova testimoniale è identica per entrambi e non è più agevole per il trasportato il ricorso agli altri mezzi di prova;
- il supporto probatorio costituito dagli accertamenti e dai rilevi eventualmente effettuati dalle forze dell'ordine non è difforme quale che fosse la collocazione fisica del danneggiato (all'interno o all'esterno dell'autoveicolo) al momento dell'incidente;
- il trasportato non si trova certo in una situazione privilegiata ai fini della prova del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione;
- può non essere esperto della guida e normalmente non presta (anche perché non vi è tenuto) la stessa attenzione del conducente a ciò che accade sulla strada;
- è, anzi, certamente più attento il pedone a non essere investito di quanto sia vigile il passeggero in ordine all'evenienza che il conducente si scontri con un altro mezzo, o si immetta in una curva a velocità non adeguata, o non mantenga strettamente la destra, ovvero non osservi la segnaletica stradale.

Quanto alla maggiore difficoltà, per chi non si trovi a bordo del veicolo, di ottenere il dovuto risarcimento (argomento per la prima volta introdotto da Cass., n. 3683 del 1955, che fece allora leva sull'osservazione che il conducente è "spesso impossidente"), è stato posto in rilievo che la stessa non può più essere sostenuta a seguito l'avvento della l. n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria e che il costume sociale non impone – e non consente dunque un giudizio di disvalore per chi non lo faccia - una preventiva indagine patrimoniale sulle condizioni del conducente da parte di chi accetti un passaggio.

D'altra parte si è evidenziato che, in tema di responsabilità aquiliana, il ricorso alle presunzioni è prevalentemente giustificato dal rango dell'interesse della vittima dell'illecito, segnatamente quando "al centro di quest'ultimo vi





sia la violazione dell'integrità psicofisica", direttamente tutelata dall'art.32 Cost.. L'inversione dell'onere probatorio a favore di chi, tra l'altro, non è in condizione di esercitare il controllo del rischio, punta alla salvaguardia di interessi meritevoli di essere valorizzati che, in assenza di quel supporto rituale, si troverebbero più o meno seriamente impacciati nel momento del giudizio, e destinati a un probabile sacrificio". Sacrificio che, alla luce dell'evoluzione subita negli anni dal sistema della responsabilità civile, sarebbe anche in contrasto con la ormai riconosciuta funzione solidaristica e sociale delle norme di cui al titolo IX del libro IV del codice civile, e di quella di distribuzione mutualistica del rischio svolta dalla legge n. 990 del 1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificata con legge n. 39 del 1977 e, da ultimo, con legge n. 142 del 1992 (specificamente attuativa della direttiva del Consiglio CEE n. 5/84 del 29.12.1983), il cui art.28 ha innovato l'art 4 della citata l. n. 990 del 1969 stabilendo che "non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro".

Così non può ritenersi iniqua una soluzione che ponga una presunzione di colpa a carico di chi usi ad altri una cortesia in quanto l'esigenza di garantire il risarcimento del danneggiato, sia mediante l'inversione dell'onere probatorio in suo favore sia mediante l'estensione della responsabilità al non proibente proprietario del veicolo, deve prevalere rispetto all'apprezzamento sociale di un atto di cortesia, cui il diritto positivo non ricollega alcun effetto scriminante allorché esso costituisca l'occasionale presupposto della situazione di fatto nel contesto della quale s'è verificata la lesione dell'altrui diritto, talora addirittura costituzionalmente protetto.

Ed infatti non è ragionevolmente sostenibile che le inversioni dell'onere probatorio a favore del danneggiato poste dagli artt.2050 (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), 2051(danno cagionato da cose in custodia), 2052 (danno cagionato da animali) e 2053 (rovina di edificio) del codice civile non operino nel caso in cui la vittima sia - come il trasportato di cortesia -ospite del presunto responsabile e gli debba per questo gratitudine giacché basta osservare che un invito ben può essere fatto per ricambiarne un altro o, addirittura, per manifestare gratitudine a chi lo abbia (anche solo per mera cortesia) accolto e che non è ipotizzabile una diversità di trattamento a seconda degli esiti di un'indagine giudiziale condotta sull'incerto campo delle sfumature dei rapporti interpersonali. Cortesia e lesione dell'altrui diritto





rilevano su piani affatto diversi e l'ordinamento non prevede, in ambito extracontrattuale, che l'una attenui la valenza giuridica dell'altra.

In un sistema nel quale la comune ratio delle norme sopra citate risiede nell'esigenza di aumentare le gáranzie del danneggiato al fine di conseguire il prioritario obiettivo della riparazione del danno della vittima, non si giustifica un'impostazione che tenda a privilegiare la tutela del patrimonio del danneggiante fondata sull'assunto - talmente determinante da fare addirittura premio sulla lettera della legge - che esso sarebbe "ingiustamente" pregiudicato se le norme che prevedono la colpa presunta ricevessero applicazione anche in caso di comportamento disinteressato.

Né, ancora, è corretto correlare il deteriore trattamento del trasportato ai particolari vantaggi che egli trae dalla circolazione del veicolo perché questi ultimi costituiscono, in ambito extracontrattuale, la possibile ratio di un particolare criterio di imputazione della responsabilità, e non anche di esclusione di quella altrui. Ed, inoltre, il preteso commodum del trasportato non è legato ad una posizione di stabile fruizione di una particolare utilitas della res, ovvero alla pericolosità di un'attività direttamente esercitata nel proprio interesse, come invece accade negli altri casi in cui imputazione della responsabilità e distribuzione dell'onere probatorio trovano una disciplina diversa da quella presupposta dall'art.2043 c.c..

Da tutte queste considerazioni deriva che l'art.2054 c.c. va interpretato nel senso della sua applicabilità anche in favore del trasportato, quale che sia il titolo del trasporto e, naturalmente, l'applicazione a vantaggio del trasportato concerne la norma nella sua interezza, e quindi sia nella parte in cui (primo e secondo comma) essa prevede in via presuntiva la responsabilità del conducente, sia nella parte in cui (terzo comma) a questa aggiunge la responsabilità solidale del proprietario del veicolo (o, in sua vece, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio, e anche del locatario ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente (o anche egli stesso nelle ipotesi di cui al quarto comma) aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

È ovvio che il titolo contrattuale del trasporto non preclude al trasportato di invocare la responsabilità extracontrattuale del conducente, la quale comporta l'effetto dell'estensione – non consentita dall'art 1681 c.c. - al proprietario del veicolo senza guida di rotaie della responsabilità del conducente stesso, ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c..

Tale nuova impostazione porta con se, infine, indubbe semplificazioni processuali, giacchè evita anche diversità di trattamento che il senso comune





sembrava talora rifiutare: come quella tra il trasportato che avesse riportato danni a seguito dello scontro tra veicoli e che era dunque in condizione di invocare, ex art. 2054 c.c., la responsabilità presunta dell'altro conducente e del proprietario del veicolo antagonista, i quali a loro volta potevano agire in via di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo sul quale il danneggiato viaggiava (così, tra le altre, Cass., n. 12125 del 1990); ed il trasportato che avesse invece subito lesioni a seguito di un incidente in cui non fosse rimasto coinvolto altro mezzo, il quale restava privo di tutela nei confronti del conducente (e, comunque, del proprietario) del quale non fosse in condizione di provare la colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr., *explurimis*, Cass., n. 8384 del 1987).

E produrrà anche l'effetto di eliminare l'esigenza finora avvertita, per garantire il trasportato, di restringere l'area del trasporto di cortesia e di dilatare invece, con innegabile forzatura, quella del trasporto gratuito fino a ricomprendervi anche i casi in cui l'unico ipotizzabile vantaggio del vettore sia quello di godere dell'altrui compagnia, consentendo di pervenire ad una disciplina sostanzialmente uniforme - da tempo auspicata dalla dottrina - della risarcibilità del danno sofferto dal trasportato, indipendentemente da defatiganti disamine del titolo del trasporto, attesa la sostanziale identità della prova liberatoria richiesta al conducente dall'art.2054, primo comma ("aver fatto tutto il possibile per evitare il danno") ed al vettore dall'art.1681, primo comma, c.c. ("aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno").

Possono quindi enunciarsi i seguenti principi: "In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli l'art.2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l'azione prevista dall'art. 1681 cod. civ. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all'art.2054 cod. civ..

Pertanto il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.





Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art.2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art.2043 c.c.), giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato".

Deriva, quindi, applicando al caso in esame i principi ermeneutici sopra illustrati, che , accertato che TOMMASO viaggiava a bordo della VW POLO quando si verificò il sinistro per cui è procedimento, il danno patito per effetto del sinistro deve essere posto a carico dei convenuti . In proposito deve , infatti, evidenziarsi che il conducente, al pari della proprietaria del veicolo, non ha dato la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con accertamento della responsabilità esclusiva a carico del PORZIO e solidale della CASO.

In ordine , poi, all'entità del danno risarcibile possono utilizzarsi i risultati cui è pervenuto il c.t.u. , il quale ha accertato, (anche alla luce dei chiarimenti resi) sulla base di considerazioni sorrette da adeguata e convincente motivazione, che l'attore ha riportato un danno biologico valutabile nella misura del 27%, un'inabilità totale di giorni 60 ed un'inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50% e gg. 30 al 25%.

Il CTU ha escluso incidenza sulla capacità lavorativa

Consegue, tenuto conto che il danno estetico patito dal danneggiato si presenta di modesta entità ed è tale da non incidere in maniera significativa sulla vita di relazione , che, utilizzando in via parametrica i criteri risarcitori di cui alle TABELLE Di MILANO, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di una somma pari ad :

€ 129.431,00 per danno biologico (somma che ricomprende anche il cd danno morale);

€ 7.230,00 per ITT;

€ 3.6.15,00 per ITP al 50%

€ 903,75 per ITP al 25%

Sull'importo complessivo liquidato, rivalutato secondo indici ISTAT, decorreranno infine gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Quanto all'eccezione dei convenuti circa la non riconducibilità causale della rifrattura subita dall'attore, va rilevato che, come affermato dal c.t.u., la stessa non può essere accolta giacché sussistono profili di permanenza del nesso





causale anche in relazione alla rifrattura che non sarebbe occorsa senza l'incidenza causale dei danni cagionato dal sinistro all'arto dell'attore (cfr, chiarimenti del CTU in atti).

Le spese di giudizio e di consulenza d'ufficio seguono la soccombenza nella misura riconosciuta, rispettivamente, in dispositivo e nei separati decreti di liquidazione .

P. Q. M.

Il Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TOMMASO nei confronti di PORZIO MARCELLO e CASO RAFFAELLA , nonché della MILANO Assicurazioni , in persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- condanna i convenuti , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 129.431,00 per danno biologico (somma che ricomprende anche il cd danno morale);
€ 7.230,00 per ITT;
€ 3.6.15,00 per ITP al 50%
€ 903,75 per ITP al 25%
Sull'importo complessivo liquidato, rivalutato secondo indici ISTAT, decorreranno infine gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 per diritti ed € 400,00 per spese , € 6750,00 per onorari oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15 % , oltre iva e c.p.a. al rilascio della fattura ;
- pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese delle c.t.u. così come liquidate.

Così deciso in Napoli, il 06/02/2015.

Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo)

